PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Art. 11

All'onere recato dall'art. 4 e dagli articoli da 6 a 10 del presente decreto, per complessive lire 16.600 milioni per l'anno finanziario 1971 si provvede con corrispondente riduzione del cap. n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 17 agosto 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-creditizie-per-favorire-nuovi-investimenti-nei-settori/art-11/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it